

CAPITOLATO TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 E 3 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., INDETTA DALL'UFFICIO SPECIALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, UTILIZZANDO LO SDA PER I FARMACI CONSIP, SUDDIVISA IN N. 88 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI FARMACI ESCLUSIVI OGGETTO DI LOTTI ANDATI DESERTI NELLA PROCEDURA AGGIUDICATA CON D.D. N. 176/2025 E DEI PRINCIPI ATTIVI DEI PTORS 76-77-78 OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIANA. CODICE INIZIATIVA N. 6282785

1. Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici come descritti nell'allegato 1 Tabella Elenco lotti, necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSN della Regione Siciliana. Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per 36 mesi.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere potranno apportare variazioni in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, ovvero fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC. I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza e il lotto di produzione. Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In particolare, sulla confezione, dovranno essere chiaramente indicati:

- nome del prodotto e della Ditta produttrice;
 - composizione quali-quantitativa del contenuto;
 - dosaggio;
 - indicazioni d'uso;
 - via di somministrazione;
 - numero di lotto di produzione;
 - data di produzione e scadenza sul confezionamento primario e secondario;
 - modalità di conservazione;
 - eventuali avvertenze;
 - la dicitura "sterile" o riferimento alla Farmacopea vigente;
 - la dicitura confezione ospedaliera;
 - il numero di registrazione del Ministero della Salute (AIC) ove previsto oppure se dispositivomedico marchio CE;
 - il codice a barre otticamente leggibile anche previo annullamento parziale della fustella ottica;
 - l'eventuale codice a barre contenente indicazione del lotto di produzione e della scadenza del prodotto.
- Qualora, nel corso di validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie

per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a confermare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati, il fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia ai servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e a provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni Azienda Sanitaria e Ospedaliera provvedere alla distruzione addebitando al Fornitore anche le spese sostenute.

Dispositivi di somministrazione/fornitura apparecchiature e/o dispositivi medici.

Qualora per la somministrazione del farmaco sia **necessario l'uso di un dispositivo medico specifico, non facente parte del confezionamento autorizzato, oppure una strumentazione (pompa di infusione con relativi accessori quali ad esempio siringhe specifiche, raccordi, etc), come previsto specificatamente nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, questi dovranno essere obbligatoriamente forniti, ad uso gratuito, dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà altresì assicurare gratuitamente per la strumentazione, l'assistenza, la manutenzione ed eventuale immediata sostituzione in caso di mal funzionamento e adeguato anche per eventuale terapia domiciliare**

La Ditta dovrà prevedere, pena l'esclusione, un'apposita modulistica che riporti la descrizione specifica dei dispositivi medici che intenderà fornire ad uso gratuito, a corredo del farmaco ed il corrispondente quantitativo necessario per l'intero ciclo di terapia.

1.2. Ripartizione competenze tra la Centrale Unica di Committenza e le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR.

La presente procedura dà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria della fornitura (Fornitore) e ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera del SSR associata.

Resta di esclusiva competenza della Centrale Unica di Committenza la gestione di tutte le attività giuridico - amministrative relative all'individuazione del contraente (Fornitore), mentre **restano in capo alle rispettive Aziende la gestione contrattuale relativa alle proprie singole quote di fornitura (stipula contratti e gestione autonoma del rapporto contrattuale, richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo di pertinenza, gestione ordinativo e ricevimento merce con verifica quantitativa, ricevimento e pagamento fatture, monitoraggio della fornitura, eventuale revisione dei prezzi), nonché quelle relative all'eventuale contenzioso contrattuale, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale.**

2. Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis del D.Lgs. 9/04/08 n. 81, l'obbligo di procedere alla redazione del Duvri. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Durata della fornitura

Con la stipula del contratto di cui al successivo paragrafo 4, il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per 36 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'Art. 90 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36 del 2023.

4. Esecuzione del contratto e Consegne

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, le singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere, possono disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso, in presenza dei presupposti di cui al comma 8

dello stesso art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nel corso dell'esecuzione, il Fornitore è tenuto a rispettare le idonee regole di diligenza e a garantire una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalle caratteristiche sanitarie ed ospedaliere della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto della normativa in materia di:

- igiene sulla produzione e sul commercio;
- igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- infortunistica e prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Per il solo lotto 2 le caratteristiche tecniche, la scadenza, l'ordine, la consegna e i dettagli saranno concordati con un accordo contrattuale, per la fornitura del prodotto Hemgenix, tra il fornitore e i centri prescrittori interessati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne entro **7 giorni** lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura della singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere hanno, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 2 giorni lavorativi, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere avranno la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini a mezzo NSO.

5. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà stipulare, a favore di ognuna delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca, ai sensi dell'art. 117 comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno

dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.

6. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto dalle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR, successivamente al ricevimento dei beni, a seguito di presentazione di regolare fattura secondo le modalità stabilite nelle disposizioni contrattuali.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera a pena di nullità contrattuale.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Azienda Sanitaria e Ospedaliera da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 12 del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

7. Cessione del Contratto e Subappalto. Subentri e altre modifiche

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

La singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Durante il periodo di validità del contratto, in fase di esecuzione, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessione di prodotti, fusioni etc. dovranno essere tempestivamente comunicati alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR, che si occuperanno di gestire dette variazioni, previa acquisizione della necessaria documentazione a supporto e dell'effettuazione dei controlli di legge. La CUC dovrà essere informata dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR ad avvenuta formalizzazione.

8. Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

La singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 2 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

La singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 2 giorni solari dalla medesima segnalazione la singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

9. Inadempimenti e penali

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È fatta salva la facoltà per la singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

La singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

10. Adeguamento prezzi

I prezzi di aggiudicazione sono fissi e invariabili per l'intera validità della fornitura salvo quantosotto specificato:

- Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'AIFA, il prezzo dovrà essere ridotto con decorrenza stabilita dal provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA la percentuale di sconto offerta in gara.

- Nel caso di aumento del prezzo al pubblico il prezzo di aggiudicazione sarà incrementato solo nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell'AIFA relativa ad atti di contenimento della spesa pubblica. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuove classificazioni avanzate all'AIFA da parte delle singole Aziende farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.

I prezzi offerti si intendono fissi per tutta la durata della fornitura anche per i farmaci inseriti in graduatoria di aggiudicazione; ad essi si farà riferimento in caso di scorrimento di graduatoria per inadempienza dell'aggiudicatario.

E' fatto obbligo alle ditte di comunicare le riduzioni e/o gli aumenti di prezzo per iscritto entro 15gg. dalla data del provvedimento dell'AIFA; in assenza di comunicazione formale non saranno riconosciuti aumenti di prezzo.

E' fatto obbligo al contraente, nel caso in cui un'altra Azienda ottenga l'autorizzazione all'immissione in commercio o la concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza la comunicazione tempestiva di tale passaggio di titolarità, supportata dalla documentazione probante, affinché questa, in seguito ai rituali controlli sull'autodichiarazione antimafia, nonché agli ulteriori controlli di legge, ne possa prendere atto formalmente, rendendone partecipi tutti gli Enti del SSR.

11. Risoluzione e recesso del Contratto

È facoltà della singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera di recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

La singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa alla Stazione Appaltante che ha richiesto l'adempimento.

La singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale definitivo;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

La Centrale Unica di Committenza, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e sono stati inseriti nella relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

12. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13/08/ 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta certificata, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13/08/10 n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12/11/ 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ex art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/ 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione Appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

13. Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera del SSR relativamente alla fase di esecuzione contrattuale, sarà competente esclusivamente il Foro di pertinenza delle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR.

Allegato: tabella elenco lotti

SDA, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 E 3 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., INDETTA DALL'UFFICIO SPECIALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, UTILIZZANDO LO SDA PER I FARMACI CONSP, SUDDIVISA IN N. 88 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI FARMACI ESCLUSIVI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIANA. CODICE INIZIATIVA N. 6282785

LOTTO	Sub-lotto	O.E. ESCLUSIVISTA INVITATO A PARTECIPARE	Principio Attivo	NOME COMMERCIALE	Codice ATC	Codice AIC	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Unità di Misura	Unità per confezione	CLASSE DI RIMBORSABILITÀ	Via di somministrazione/Indicazioni terapeutiche	NOTE
1	A	ACARPIA	ALIZAPRIDE CLORIDRATO	LIMICAN® F 2ML 50MG/2ML	A03FA05	25575059	FIALA	50MG/2ML	FIALA	4	A	INTRAMUSCOLARE ENDOVENOSA	
2	A	ALLOGA (ITALIA S.r.l)	CIOTAPINA	ENTUMIN	N05AH06	021553019	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	40MG	COMPRESSA	30	C	ORALE	
3	A	ALLOGA (ITALIA S.r.l)	CIOTAPINA	ENTUMIN	N05AH06	021553033	FIALA	40MG / 4ML	FIALA	10	C	INTRAMUSCOLARE ENDOVENOSA	
4	A	ALLOGA (ITALIA S.r.l)	CIOTAPINA	ENTUMIN	N05AH06	021553021	SOLUZIONE ORALE	10ML - 100MG/ML	FLACONE	1	A	ORALE	
5	A	ALLOGA (ITALIA S.r.l)	ZANUBRUTINIB	BRUINSA	L01ED03	049782016/E	CAPSULA RIGIDA	80 MG	CAPSULA	120	H	ORALE	
6	A	ALLOGA (ITALIA S.r.l)	TESTOSTERONE	TESTAVAN	G03BA03	45567017	GEL TRANSDERMICO	85,5 g/56 dosi	CONTENITORE MULTIDOSE	1	A	TRANSDERMICA	
7	A	ALNYLAM (ITALY S.r.l)	GIVOSIRAN	GIVLAAR	A15AX15	048516013	SOLUZIONE INIETTABILE	189MG/ML	FLACONE	1	H	SC	
8	A	ANGELINI (A.C.B.A.F.) SPA	LATTILOLO MONODRATO	PORTULAC	A06AD12	026814158	SUORIPPO / FLACONE	200ML 66,67%	FLACONE	1	C	ORALE	
9	A	ANGELINI (A.C.B.A.F.) SPA	TRAZODONE CLORIDRATO	TRITICO	N06AA05	022323012	SOLUZIONE	50 MG/5ML	FIALA	3	A	INTRAMUSCOLARE	
10	A	ADP ORPHAN PHARMACEUTICALS (ITALY S.r.l)	ARGIPRESSINA ACETATO	EMPRESSIN	H01BA01	46314023	FIALA	40 UI/2ML	FIALA	10	C	ENDOVENOSA	
11	A	ADP ORPHAN PHARMACEUTICALS (ITALY S.r.l)	ROPENTERFERON ALFA-2B	BESREMI	L03AB15	047624010	SOLUZIONE INIETTABILE	250 MCG/0,5ML	PENNA	1	H	SOTTOCUTANEA	
12	A	AVAS PHARMACEUTICALS S.r.l	ETILEFRINA CLORIDRATO	EFFORTIL	CD1CA01	006774018	FIALA	10 MG 1ML	FIALA	6	C	ENDOVENOSA/INTRAMUSCOLARE /SOTTOCUTANEA	
13	A	AVAS PHARMACEUTICALS S.r.l	PRALDOXIMA METILSOLFATO	CONTRATHION	V03AB04	021091020	FIALA/POLVERE	200 MG/10 ML	FIALA	1	H	ENDOVENOSA	
14	A	AVAS PHARMACEUTICALS S.r.l	IDROKLOTRIMASOLO	CYANOHEP	V03AB03	028632028	FLACONE(POLVERE)	50MG/100ML	FLACONE	1	C	ENDOVENOSA	
15	A	BAYER SPA	RIVAROXABAN	XARELTO	B01AF01	038744506/E	POLVERE PER CONCENTRATO PER SOSPENSIONE ORALE	2,625 g (4 granuli, corrispondenti a 15,7 mg di rivaroxaban, in 1 flacone da 100 ml)	Sosp orale 1 mg/ml flacone 100 ml	1	A	ORALE	
16	A	BAYER SPA	DAROLUTAMIDE	NUBEQA	L01BB06	48610012	COMPRESSA RIVESTITA	300 MG	COMPRESSA RIVESTITA	112	H	ORALE	
17	A	BIO PROIET ITALIA SRL	PITOLISANT CLORIDRATO 4,5MG FL	OZAWADE	N07XK11	49682014	COMPRESSA RIVESTITA	4,5 MG	COMPRESSA	30	A	ORALE	
18	A	BIO PROIET ITALIA SRL	PITOLISANT CLORIDRATO 18MG FL	OZAWADE	N07XK11	49682026	COMPRESSA RIVESTITA	18 MG	COMPRESSA	30	A	ORALE	
19	A	BRACCO IMAGING SPA	IOMERON 350	IOMERON 350	V08AB10	022824277	FLACONE	350MG/ML 500ML	FLACONE	1	C	ENDOVENOSA	
20	A	BRACCO IMAGING SPA	IOMERON 400	IOMERON 400	V08AB10	022823276	FLACONE	400MG/ML 200ML	FLACONE	1	C	ENDOVENOSA	
21	A	CHIESI FARMACEUTICI SPA	VELMANASE ALFA	LAMEDE	A15AB15	46349015	POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	10 MG-2MG/ML	FLACONE	1	H	ENDOVENOSA	
22	A	CHIESI FARMACEUTICI SPA	MERCAPTAMINA BITARTRATO	PROCYSI	A16AA04	043041021/E (in base 10)	CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTI	75 MG	CAPSULA	250	H	ORALE	
23	A	CHIESI FARMACEUTICI SPA	MERCAPTAMINA BITARTRATO	PROCYSI	A16AA04	043041021/E (in base 10)	CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTI	25 MG	CAPSULA	60	H	ORALE	
24	A	CLINIGEN HEALTHCARE B.V.	INTERFERONE GAMMA 1B	IMUKIN	L03AB03	028138016	FIALA	2X1000000 UI	FIALA	6	H	SOTTOCUTE	
25	A	CSL BEHRING SPA	INIBITORE UMANO DELLA C1 - ESTERASI	BERINERT	B06AC01	39056039	POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE	2000 UI	FLACONCINO	1	A	SOTTOCUTE	
26	A	CSL BEHRING SPA	INIBITORE UMANO DELLA C1 - ESTERASI	BERINERT	B06AC01	39056041	POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE	3000UI	FLACONCINO	1	A	SOTTOCUTE	
27	A	Dalchi - Sankyo Italia spa	ACIDO BEMPEDOICO + EZETIMIBE	Nustendi	C10BA10	048668026	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	180 + 10 MG	COMPRESSA RIVESTITA	28	A	ORALE	
28	A	Dalchi - Sankyo Italia spa	ACIDO BEMPEDOICO	Nilemdo	C10AX15	48721029	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	180 MG	COMPRESSA RIVESTITA con film	28	A	ORALE	
29	A	DOMPE FARMACEUTICI SPA	GENEGERMIN	OKERVATE®COLL 7FL 20MCG/ML 1ML	S01XA24	045383015	FLACONE	20MCG/ML 1ML	FLACONE	7	C	OPHTALMICA	
30	A	EUROMED PHARMA	IDROCORTISONE	ALKINDI®50CPS GRANULI 0,5MG FL	H02BA09	046129019	GRANULI	0,5 MG	CAPSULA	50	A	ORALE	
31	A	EUROMED PHARMA	IDROCORTISONE	ALKINDI®50CPS GRANULI 1MG FL	H02BA09	046129021	GRANULI	1 MG	CAPSULA	50	A	ORALE	
32	A	EUROMED PHARMA	IDROCORTISONE	ALKINDI®50CPS GRANULI 2MG FL	H02BA09	046129033	GRANULI	2 MG	CAPSULA	50	A	ORALE	
33	A	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	AMINOACIDI	SINTAMIN®EV 2SACCH 5000ML	B05BA01	029169087	SACCHE	5000 ML	SACCA	2	C	ENDOVENOSA	
34	A	GALENICA SENSE SRL	GLUCOSIO (DESTROSSIO) MONODRATO	GLUCOSIO®50%SN SACCA 5000ML	B05BA03	029863937	SACCA	5000 ML	SACCA	1	C	ENDOVENOSA	
35	A	GLORIA MED PHARMA S.r.l	LAURAMACROGOL 400 (POLIDOCANOLIO)	ATOSSISCLEROL®1V SF 2ML 0,25%	C05B802	022199095	FIALA	2ML 0,25%	FIALA	5	C	ENDOVENOSA	
36	A	GLORIA MED PHARMA S.r.l	LAURAMACROGOL 400 (POLIDOCANOLIO)	ATOSSISCLEROL®1V SF 2ML 0,5%	C05B802	022199018	FIALA	2ML 0,5%	FIALA	5	C	ENDOVENOSA	
37	A	GLORIA MED PHARMA S.r.l	LAURAMACROGOL 400 (POLIDOCANOLIO)	ATOSSISCLEROL®1V SF 2ML 1%	C05B802	022199032	FIALA	2ML 1%	FIALA	5	C	ENDOVENOSA	
38	A	GLORIA MED PHARMA S.r.l	LAURAMACROGOL 400 (POLIDOCANOLIO)	ATOSSISCLEROL®1V SF 2ML 2%	C05B802	022199057	FIALA	2ML 2%	FIALA	5	C	ENDOVENOSA	
39	A	GLORIA MED PHARMA S.r.l	LAURAMACROGOL 400 (POLIDOCANOLIO)	ATOSSISCLEROL®1V SF 2ML 3%	C05B802	022199071	FIALA	2ML 3%	FIALA	5	C	ENDOVENOSA	
40	A	IDI FARMACEUTICI	IMQUIMOD	ZYLARA®CR 3,75% 28BUST 250MG	D06BB10	043585025	BUSTA	250 MG	BUSTA	28	A	DERMATOLOGICA	
41	A	Incyte Sciences Italy	TAFASITAMAB	MINIUVI	L01FX12	049606015	POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	200 MG	FLACONCINO	1	H	ENDOVENOSA	
42	A	ITC FARMA S.r.l	COLESTIRAMINA CLORIDRATO	QUESTRANTOS 12BUST 4G	C10AC01	023014018	BUSTA	4 G	BUSTA	12	A	ORALE	
43	A	JAKINMED S.r.l	DOXIFILINA	ANSIMAR®20CPR 400MG	R03DA11	025474014	COMPRESSA	400 MG	COMPRESSA	20	A	ORALE	
44	A	JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL	CANNABIDIOLIO	EPIDIOLEX	N03AX24	48251019	SOLUZIONE ORALE	100 MG/ML (100 MG)	FLACONE	1	A	ORALE	
45	A	LUNDBECK ITALIA SPA	EPTINZUMAB	VEPTEI®EV 1 FL 100 MG 1 ML	N02CD05	49879012	FLACONCINO	100 MG 1 ML	FLACONCINO	1	H	ENDOVENOSA	
46	A	MERCK SERONO	CLADIRIBINA	MAVENCALD	L04AA40	045615010	COMPRESSE	10 MG	COMPRESSA	1	A	ORALE	
47	A	MERCK SERONO	CLADIRIBINA	MAVENCALD	L04AA40	045615022	COMPRESSE	10 MG	COMPRESSA	4	A	ORALE	
48	A	MERCK SERONO	CLADIRIBINA	MAVENCALD	L04AA40	045615046	COMPRESSE	10 MG	COMPRESSA	6	A	ORALE	
49	A	MOLteni & C. (L) ALLIATI SPA	NALIDEMEDINA	RIZMOCIL	A08AA03	047626027	COMPRESSA	200 MCG	COMPRESSA	28	A	ORALE	
50	A	MSD Italia S.r.l	LETIRMOMIVIR	PREVYMIS	J05AX18	045890011/E	COMPRESSE	240 MG	COMPRESSA	28	A	ORALE	
51	A	MSD Italia S.r.l	LETIRMOMIVIR	PREVYMIS	J05AX18	045890023/E	COMPRESSE	480 MG	COMPRESSA	28	A	ORALE	
52	A	MSD Italia S.r.l	LETIRMOMIVIR	PREVYMIS	J05AX18	045890011/E	SOLUZIONE INIETTABILE	50 MG	FLACONCINO	1	H	INFUSIONE	
53	A	MSD Italia S.r.l	LETIRMOMIVIR	PREVYMIS	J05AX18	045890047/E	SOLUZIONE INIETTABILE	480 MG	FLACONCINO	1	H	INFUSIONE	
54	A	NORGINE ITALIA S.R.L.	MESOPROSTOLO	ANGUSTA	G02AD06	048968010	COMPRESSA	25 MCG	COMPRESSA	6	C	ORALE	
55	A	NORGINE ITALIA SRL	ACENOCUMAROLO	SINTROM®20CPR 1MG	B01AA07	011720204	COMPRESSA	1 MG	COMPRESSA	20	H	ORALE	
56	A	NORGINE ITALIA SRL	ACENOCUMAROLO	SINTROM®20CPR 4MG	B01AA07	011720212	COMPRESSA	4 MG	COMPRESSA	20	H	ORALE	
57	A	NOVARTIS FARMA SPA	ONASEMNOGINE ABEPARVOEC	Zenigen® 2 x 10 mg granuli vettoriali/ml, soluzione per infusione	M09AX09	048773030	SOLUZIONE PER INFUSIONE	2x1013/ML	FLACONE	1	C	ENDOVENOSA	
58	A	NOVARTIS FARMA SPA	SIPONIMOD	MAYZENT	L04AA42	048440010	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	0,25 MG	COMPRESSA RIVESTITA	12	A	ORALE	
59	A	NOVARTIS FARMA SPA	SIPONIMOD	MAYZENT	L04AA42	048440073	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	1 MG	COMPRESSA RIVESTITA	28	A	ORALE	
60	A	NOVARTIS FARMA SPA	SIPONIMOD	MAYZENT	L04AA42	048440034	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	2 MG	COMPRESSA RIVESTITA	28	A	ORALE	
61	A	NOVARTIS FARMA SPA	BASILIXIMAB	SIMULECT® 20 mg polv. e solv. per sol. iniettabile o per infusione	L04AC02	34232013	FLACONCINO	20 MG	FLACONCINO	1	H	ENDOVENOSA	
62	A	NOVO NORDISK S.P.A.	EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	NOVOSEVEN® 1 mg	B02B008	029447087	FLACONCINO	1 MG	FLACONCINO	1	A	ENDOVENOSA	
63	A	NOVO NORDISK S.P.A.	EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII di COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	NOVOSEVEN® 5 mg	B02B008	029447101	FLACONCINO	5 MG	FLACONCINO	1	A	ENDOVENOSA	
64	A	ORGANON ITALIA SRL	GALCALNEZUMAB	EMGALITY	N02CD02	047424015	PENNA	120MG/ML	PENNA	1	A	SOTTOCUTANEA	
65	A	PFIZER SRL	ABROCTINIB	CIBINQO	D11AH08	049826098	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	100 MG	COMPRESSA	28	H	ORALE	
66	A	PFIZER SRL	ABROCTINIB	CIBINQO	D11AH08	49826148	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	200 MG	COMPRESSA	28	H	ORALE	
67	A	PFIZER SRL	ABROCTINIB	CIBINQO	D11AH08	049826047	COMPRESSA RIVESTITA CON FILM	50 MG	COMPRESSA	28	H	ORALE	
68	A	PFIZER SRL	TUCATINIB	TUKYSA	L01EH03	49361025	COMPRESSA	150 MG	COMPRESSA	84	H	ORALE	
69	A	PFIZER SRL	TUCATINIB	TUKYSA	L01EH03	49361023	COMPRESSA	50 MG	COMPRESSA	88	H	ORALE	
70	A	PHARMA/IDEA SRL	FENOBARBITALE	GARDENALE COMPRESSE 50 MG	N03AA02	040556027	COMPRESSA	50 MG	COMPRESSA	30	A	ORALE	
71	A	PHARMA/IDEA SRL	SOLIRAMFETOLO CLORIDRATO	SUNOSI	N06BA14	048446025	COMPRESSA	75 MG	COMPRESSA	28	A	ORALE	
72	A	PHARMA/IDEA SRL	SOLIRAMFETOLO CLORIDRATO	SUNOSI	N06BA14	048446076	COMPRESSA	150 MG	COMPRESSA	28	A	ORALE	
73	A	POLI FARMA SPA	DIAZEPAM	VALIUM	N05BA01	19995063	SOLUZIONE INIETTABILE	10 MG/2 ML	FIALA	5	C	ENDOVENOSA/INTRAMUSCOLARE	
74	A	POLI FARMA SPA	FLUCANIDE ACETATO	ALMARTYMTM®V SF 150MG/15ML	C01BC04	025728027	FIALA	150MG/15ML	FIALA	5	H	ENDOVENOSA	
75	A	RICORDATI RARI DISEASES ITALY	OSILUGODOSTAT	ISTURISA	H02CA02	48442014	COMPRESSA	1 MG	COMPRESSA	60	A	ORALE	
76	A	RICORDATI RARI DISEASES ITALY	OSILUGODOSTAT	ISTURISA	H02CA02	48442028	COMPRESSA	3 MG	COMPRESSA	60	A	ORALE	
77	A	RICORDATI RARI DISEASES ITALY	OSILUGODOSTAT	ISTURISA	H02CA02	48442028	COMPRESSA	10 MG	COMPRESSA	60	A	ORALE	
78	A	SCHARPER SPA	FLORGLUCINOLO	SPASMAX®INIETT 10F 40MG/4ML	A03AX12	020851034	FIALA	40MG/4ML	FIALA	10	A	ENDOVENOSA/INTRAMUSCOLARE	
79	A	SHIONOGI SRL	CEFDIERCOL	FETCROIA	J01DI04	048722019	POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	1 G	FLACONE	10	H	ENDOVENOSA DILUITA	
80	A	Sophos Biotech S.r.l.	LEUPORELINA	POLITRATE	L02AE02	041465016	POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE INIETTABILE A RILASCIO PROLUNGATO	3,75 MG	FLACONE	1	A	INTRAMUSCOLARE	
81	A	Sophos Biotech S.r.l.	LEUPORELINA	POLITRATE	L02AE03	041465028	POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE INIETTABILE A RILASCIO PROLUNGATO	22,5 MG	FLACONE	1	A	INTRAMUSCOLARE	
82	A	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	INOTERSEN	TEGSEDI	N07XK15	46924027	SOLUZIONE INIETTABILE	284 MG	SIRINGA	4	H	SOTTOCUTANEA	
83	A	TAKEDA ITALIA SPA	TEGULUTIDE	REVESTIVE	A15AA08	045578010	POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE	5 MG	FLACONE	28	H	SOTTOCUTANEA	
84	A	TAKEDA ITALIA SPA	IDROCORTISONE	PLENADREN®200 cpr 5 mg RM	H02BA09	42487013	COMPRESSA	5 MG	COMPRESSA	50	H	ORALE	
85	A	TEVA ITALIA SRL	PRANAZUMAB	ADOVY	N02CD03	47791013	SOLUZIONE INIETTABILE	225 MG	SIRINGA	2	A	SOTTOCUTANEA	
86	A	UCB Pharma S.p.A	BIUMEXI-ZUMAB	BIMEXEL	L04AC23	49693068	SOLUZIONE INIETTABILE	160 MG/ML	PENNE PREFILLMPT	2	H	SOTTOCUTANEA	
87	A	UCB Pharma S.p.A	ROMOSUZUMAB	EVENTYSC® 105 mg 60MG/ML	M05B06	48408013	PENNA	105 MG 90MG/ML	PENNA	2	A	SOTTOCUTANEA	
88	A	VIV HEALTHCARE SRL	DOLUTEGRAVIR+LAMIVUDINA	DOVATO®30 CPR RIV 50 MG + 300 MG	J05AB25	48058034	COMPRESSA RIVESTITA	50 MG + 300 MG	COMPRESSA RIVESTITA	30	H	ORALE	

IL RIMBORSO DEI QUANTITATIVI DI FARMACI NON RIMBORSABILI (FARMACI NON RIMBORSABILI) È PREVISTO FINO AL 31 DICEMBRE 2024. IN QUALUNQUE CASO, IL RIMBORSO DEI FARMACI NON RIMBORSABILI È PREVISTO FINO AL 31 DICEMBRE 2024. IL RIMBORSO DEI FARMACI NON RIMBORSABILI È PREVISTO FINO AL 31 DICEMBRE 2024.

IL RIMBORSO DEI QUANTITATIVI DI FARMACI NON RIMBORSABILI (FARMACI NON RIMBORSABILI) È PREVISTO FINO AL 31 DICEMBRE 2024. IN QUALUNQUE CASO, IL RIMBORSO DEI FARMACI NON RIMBORSABILI È PREVISTO FINO AL 31 DICEMBRE 2024.